

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVI Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

439^a SEDUTA

MARTEDI' 25 LUGLIO 2017

Presidenza del Presidente ARDIZZONE

A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio del regolamento e dei resoconti

INDICE

Assemblea regionale siciliana

(Dimissioni dell'onorevole Giorgio Ciaccio dalla carica di deputato regionale):

PRESIDENTE 3

(Votazione per scrutinio segreto e risultato):

PRESIDENTE 3

Congedi 3,4

Disegni di legge

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.

Stralcio I”. (n. 1276 Stralcio I/A)

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE 4,6,7,8,11,13,16,18,21,23,
27,30,32,37,38

BACCEI, *assessore per l'economia* 6,7,15,16,18,20

MARZIANO, *assessore per l'istruzione e la formazione professionale*. 8

GRECO GIOVANNI (Partito dei Siciliani – MPA) 9,11,21

DI GIACINTO (Partito Socialista Italiano – PSE) 10

CRACOLICI, *assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea* 13,29

LACCOTO (Partito Democratico) 18

PANEPINTO (Partito Democratico) 23

BOSCO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità* 27

GRASSO (Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia) 27

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza* 32

ALONGI (Alternativa Popolare) 37

RINALDI (Forza Italia) 38

La seduta è aperta alle ore 17.00

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che del verbale della seduta precedente sarà data lettura nella seduta successiva.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per oggi, gli onorevoli Raia, Vullo, Sudano, Sammartino, Malafarina, Maggio.

L'Assemblea ne prende atto.

Dimissioni dell'onorevole Ciaccio dalla carica di deputato regionale

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: "Dimissioni dell'onorevole Ciaccio dalla carica di deputato regionale".

Onorevoli colleghi, prendete posto, per favore. Assessore Lantieri, se si accomoda nei banchi del Governo. Dobbiamo procedere alla votazione.

GRECO GIOVANNI. Presidente, non aveva detto che dovevano esserci 41 deputati?

Votazione per scrutinio segreto

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 29 del 1951 e successive modificazioni (legge elettorale siciliana), pongo in votazione le dimissioni dell'onorevole Ciaccio dalla carica di deputato regionale, di cui si è data comunicazione all'Assemblea nella seduta n. 436 del 10 luglio 2017.

Avverto che la votazione sull'accettazione delle stesse avrà luogo a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, a norma dei commi 7 ed 8 dell'articolo 127 del Regolamento interno dell'ARS.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole all'accettazione delle dimissioni preme il pulsante verde, chi è contrario quello rosso, chi si astiene quello bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Seguono le operazioni di voto)

Prendono parte alla votazione: Alongi, Anselmo, Apprendi, Arancio, Ardizzone, Assenza, Cappello, Cascio S., Cirone, Clemente, Cordaro, Cracolici, Currenti, D'Asero, Di Giacinto, Di Maggio, Dina, Dipasquale, Falcone, Ferreri, Fontana, Formica, Forzese, Giuffrida, Grasso, Greco G., Greco M., Laccoto, Lentini, Lo Sciuto, Lupo, Marziano, Milazzo A., Nicotra, Palmeri, Panarello, Panepinto, Papale, Pellegrino, Rinaldi, Savona, Sorbello, Tancredi, Trizzino, Turano, Vinciullo.

Sono assenti: Alloro, Barbagallo A., Barbagallo Anthony, Cancelleri, Cani, Ciaccio, Ciancio, Cimino, Coltraro, Crocetta, D'Agostino, Digiaco, Di Mauro, Federico, Figuccia, Fiorenza, Foti, Gennuso, Germanà, Gucciardi, Lantieri, La Rocca, La Rocca Ruvolo, Lo Giudice, Lombardo, Maggio, Malafarina, Mangiacavallo, Micciché, Milazzo G., Musumeci, Oddo, Picciolo, Ragusa, Raia, Ruggirello, Sammartino, Siragusa, Sudano, Tamajo, Venturino, Vullo, Zafarana, Zito.

Sono in congedo: Ciaccio, Ciancio, Maggio, Malafarina, Raia, Sammartino, Siragusa, Sudano, Vullo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto.

Presenti46
Votanti 46
Maggioranza... 24
Favorevoli..... 4
Contrari..... 42
Astenuti..... 0

(L'Assemblea non approva)

Seguito della discussione del disegno di legge n. 1276-Stralcio I/A «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale»

PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno: «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale» (DDL n. 1276-Stralcio I/A) (Seguito); per intenderci il "Collegato".

Invito i componenti la II Commissione 'Bilancio' a prendere posto nell'apposito banco.

Avevamo accantonato gli articoli 1 e 2.

Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

«Articolo 3 Consorzi universitari

1. La Regione siciliana promuove e sostiene l'offerta formativa universitaria decentrata ad integrazione di quella proposta negli atenei centrali, attraverso la revisione delle modalità di programmazione e finanziamento dei corsi di laurea, la ridefinizione della governance e dei controlli nei Consorzi universitari.

2. A tal fine le Università degli Studi trasmettono annualmente all'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale la programmazione triennale dei corsi di laurea decentrati, definendo gli obiettivi formativi sul territorio, i target occupazionali post laurea ed il potenziamento dell'attività di ricerca. Nel primo anno di attuazione la programmazione è relativa agli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

3. Il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per le attività di cui al comma 2, riconosce alle Università siciliane un contributo annuale a titolo di rimborso delle spese di trasferta del personale docente impegnato nelle sedi decentrate delle Università degli Studi della Sicilia, in capo alle quali è posto l'onere relativo alla docenza. Il contributo è commisurato, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all'otto per cento del costo standard delle attività didattiche e di ricerca così come quantificato dalla tabella 1 riportata nell'Allegato 1 del decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014 e al netto degli oneri sociali, per il numero degli studenti di riferimento, così come determinati dalla medesima tabella. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale sono definiti i termini per lo svolgimento delle attività di ricerca nelle sedi decentrate, in armonia con gli obiettivi formativi sul territorio.

4. A ciascun Consorzio universitario, già costituito in ambito locale da enti pubblici e/o privati, è riconosciuto un contributo annuale per la copertura delle spese di funzionamento subordinato all'adeguamento degli Statuti, entro il 30 giugno 2017, alle seguenti prescrizioni:

a) previsione di un Consiglio di Amministrazione di 5 membri di cui 3 designati dall'Università di riferimento, uno dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, ed uno dai soci, a cui è riconosciuto il rimborso per le spese sostenute, ad esclusione di qualsivoglia forma di compenso;

b) fuoriuscita dei liberi Consorzi comunali dalla compagine sociale;

c) previsione di un collegio di revisori dei conti composto da tre membri di cui uno designato dall'Università degli Studi di riferimento, uno dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, ed uno dai soci, con un compenso corrispondente agli importi individuati nella fascia C del decreto del Presidente della Regione n. 7 del 20 gennaio 2012.

5. Il contributo di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento di bilancio, è commisurato all'importo massimo del trenta per cento del costo standard di dotazione infrastrutturale, funzionamento e di gestione, così come quantificato dalla tabella 1 riportata nell'Allegato 1 al decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014, per il numero degli studenti di riferimento, così come determinati dalla medesima tabella.

6. L'attuale quota ordinaria dei comuni sede delle attività didattiche costituisce vincolo di destinazione nell'ambito della quota assegnata a valere sul Fondo delle autonomie locali.

7. Per consentire il graduale raggiungimento del pareggio è costituito un fondo perequativo da destinare ai Consorzi universitari che non raggiungono l'equilibrio con le risorse proprie ed il contributo di cui al comma 5. Il contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio, è ripartito a seguito di specifica rilevazione dei costi di funzionamento relativi all'esercizio precedente e di un programma di riequilibrio.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere aggiornate le convenzioni tra Consorzi e l'Università di riferimento.

9. I Consorzi universitari adottano la contabilità economico patrimoniale. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì il contenuto minimo della nota integrativa.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, Allegato 1 - Parte B (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373718), da iscrivere in appositi capitoli di spesa, è destinata come segue:

a) l'importo di 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 3 a favore delle Università degli Studi della Sicilia;

b) l'importo di 2.200 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 5 a favore dei Consorzi Universitari;

c) l'importo di 400 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 7.

11. A decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'articolo 66 della legge 26 marzo 2002, n. 2; il punto 21 all'elenco n. 1 di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 2005, n. 19; la lettera f) degli articoli 27 e 28 della legge 4 agosto 2015, n. 15».

Comunico che sono stati presentati degli emendamenti soppressivi dell'articolo 3 e, poi, ne è stato presentato uno interamente sostitutivo del Governo, il 3R, che così recita:

- «L'articolo 3 è così sostituito:

“1. Il comma 4 dell'articolo 66 della l.r. n. 2 del 26/3/2002 è abrogato”».

BACCEI, *assessore per l'economia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCEI, *assessore per l'economia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, la riforma dei Consorzi universitari così come descritta all'articolo 3 è stata fatta in via amministrativa basandosi sulle disposizioni della legge di stabilità dello scorso anno che prevedeva che si definissero le logiche di *governance* e tutta la parte economico-finanziaria in accordo con le Università. Quindi, l'Assessorato all'Istruzione insieme all'Assessorato all'Economia ed insieme ai rettori delle Università siciliane hanno definito un accordo che, poi, è stato formalizzato in un decreto assessoriale a firma congiunta mia e dell'assessore Marziano che, sostanzialmente, va a definire nel decreto quanto era stato definito in questo articolo.

Fra l'altro le Università sono andate avanti nell'attuazione di quanto previsto da questo decreto assessoriale, cioè ridefinire, cambiare la *governance* universitaria e, quasi tutti i Consorzi universitari, di fatto, hanno aderito ed hanno modificato il proprio Statuto in conformità a quanto previsto dal decreto assessoriale. C'era stata un'opposizione da parte del Consorzio di Agrigento, che aveva chiesto la sospensiva, ma è stata rigettata nell'ultima udienza che si è svolta venerdì scorso. Questo è lo stato delle cose.

L'unica parte che rimane da compiere, per chiarezza, è l'abrogazione delle disposizioni precedenti, ed è il senso dell'articolo sostitutivo che è stato distribuito, che definivano delle logiche di riparto dei contributi diverse da quelle definite nell'ambito dell'accordo che riporta fedelmente quanto era riportato nell'articolo 3.

Per cui, normalmente, quando entra in vigore una legge, ovviamente, modifica le disposizioni delle leggi precedenti, però, per chiarezza, abrogiamo le disposizioni precedenti, così da lasciare in maniera chiara ed univoca solo le nuove disposizioni. Questo è il senso della riscrittura dell'articolo 3, che vi è stata distribuita.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, gli emendamenti soppressivi sono ritirati?

FALCONE. Li manteniamo.

PRESIDENTE. Allora, prima si vota l'emendamento soppressivo e, poi, in caso di voto negativo, l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

Si passa all'emendamento soppressivo 3.1, a firma dell'onorevole Fazio, di identico contenuto degli emendamenti 3.19, a firma dell'onorevole Di Mauro, 3.3, a firma degli onorevoli Greco Giovanni ed altri, 3.15, a firma degli onorevoli Rinaldi, Falcone ed altri e 3.17, a firma degli onorevoli Cancellieri ed altri. Il parere del Governo?

BACCEI, *assessore per l'economia*. Contrario. Peraltro la riscrittura è già un emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Onorevole Falcone, lei insiste sull'emendamento soppressivo, ma il Governo lo ha già spiegato, il sostitutivo è di fatto un soppressivo. Lo specifica meglio.

BACCEI, *assessore per l'economia*. Di fatto questo è un soppressivo. Abroghiamo semplicemente le norme preesistenti.

FALCONE. Noi siamo per la soppressione dell'articolo, a meno che non si voglia accantonare.

PRESIDENTE. Allora, il parere del Governo è contrario. Il parere della Commissione?

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 3R, a firma del Governo. Il parere della Commissione?

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'articolo 3, così come sostituito dall'emendamento del Governo, è stato approvato.

Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

«Articolo 4
Riordino ERSU

1. In attuazione del comma 269 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è istituito nella Regione siciliana un unico Ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio in sostituzione degli enti costituiti ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 novembre 2002, n. 20.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1».

Comunico che il Governo ha presentato l'emendamento soppressivo 4.7, che così recita:

- «L'articolo è soppresso».

MARZIANO, *assessore per l'istruzione e la formazione professionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZIANO, *assessore per l'istruzione e la formazione professionale*. Onorevoli colleghi, perché abbiamo presentato l'emendamento soppressivo? Perché l'articolo nasceva da un obbligo di legge che imponeva alla Regione di modificare la *governance* degli ERSU, a pena della perdita del contributo nazionale in questo campo. Questo ci avrebbe fatto perdere 12 milioni di euro di contributo nazionale. Ecco perché avevamo presentato obbligatoriamente la norma di riforma degli ERSU.

Nel frattempo il Governo nazionale, rendendosi conto che c'era un problema di tempistica dell'Aula, ha eliminato questo vincolo, per cui, in ogni caso, il contributo di 12 milioni di euro, anche se non si fa la riforma, non si perde. Ci è stato già confermato.

Nel frattempo la regione Veneto ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale avverso la norma che imponeva la modifica, quindi, se approvassimo questo articolo ci potremmo trovare nella condizione...

FORMICA. Abbiamo capito, Assessore.

MARZIANO, *assessore per l'istruzione e la formazione professionale*. Ecco perché proponiamo la soppressione.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

«Articolo 5

Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118 del 2011

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al Comune o al consorzio dei Comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo Comune o di più Comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) e all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

2. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa diffida al Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni.

3. Scaduti i termini di cui al comma 2, cessa la residua gestione rimasta a carico dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato, ed ancora in servizio presso l'Ente,

transita, nel rispetto dell'anzianità maturata e del trattamento normativo e contrattuale posseduto, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) ed è utilizzato, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza, prioritariamente per le attività di liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nonché per le finalità di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 6.977 migliaia di euro, 6.719 migliaia di euro e 6.554 migliaia di euro, si provvede, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107). Per l'anno 2019 è ridotto di pari importo lo specifico accantonamento 1004 del Fondo globale di parte corrente di cui all'articolo 14, comma 1, Tabella A, capitolo 215704.

5. L'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81 è abrogato.

6. Al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio, per l'avvio della gestione da parte dei comuni di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità concede agli stessi comuni, che ne fanno richiesta, un'anticipazione da restituire in dieci anni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere si provvede a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Per le medesime finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni ai comuni per spese di investimento di cui all'articolo 4, comma 8, e all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

7. All'articolo 15 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono soppresse le parole "nonché per la residua gestione idrica rimasta".

8. Per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione siciliana, in forza del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti Siciliani alla Siciliacque s.p.a. per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016, è autorizzata la spesa di euro 26.389.389, suddivisa in tre annualità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni».

GRECO GIOVANNI. Chiedo di parlare sull'articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero che sul debito fuori bilancio qualche Partito non chieda il voto segreto; così vediamo come votano questo debito fuori bilancio!

Vorrei intervenire sull'articolo che riguarda il personale EAS. L'ultima volta che il Commissario dello Stato ha dato il parere su una legge ha fatto, insieme alla Corte dei Conti, delle osservazioni riguardanti la pensione integrativa del personale EAS. Le osservazioni - mi riferisco a quelle della Corte dei Conti - che entravano nel merito, dicevano che non essendoci una norma non si poteva dare l'integrazione al personale andato in pensione all'EAS. E qua ci sta. Anche se, nel passato, la Giunta di Governo, di allora, aveva dato un parere ed aveva fatto un provvedimento di adeguamento del personale dell'EAS al personale regionale, quindi, mi dicono gli studiosi di legge che quando c'è

una norma in questo senso anche se non c'è una norma che prevede l'argomento della pensione integrativa, ha valore di legge. Ma lasciamo perdere questo.

Ma come si fa, dopo cinque anni che queste osservazioni si trovano sul tavolo dell'assessore Baccei e dei vari Assessori per l'economia, a non dare seguito alla loro soluzione?

Perché non sono state fatte le osservazioni? Non è che la Corte dei Conti ha detto "non hanno diritto". La Corte dei Conti ha detto "manca la legge, vedete di fare una norma per potere dare ancora la pensione integrativa al personale EAS".

Questo nella volontà degli Assessori per l'economia non c'è mai stato. E' venuto un toscano, di cui avevo tanta stima, l'assessore Baccei, e non so, sarà stato pressato dal vecchio direttore generale che, come premio di produzione che si dava nei vari anni...

Il principio era quello di non fare la norma per non dare la pensione integrativa ai pensionati dell'EAS? Ebbene, sono convinto che se ci fosse un Giudice alla Corte dei Conti questo sarebbe un danno erariale che hanno fatto nei confronti della Regione.

Infatti, signor Presidente, nel frattempo che passavano gli anni i lavoratori dell'IRSAP - se sbaglio l'onorevole Alloro me ne dia contezza - hanno fatto ricorso per lo stesso motivo alla Corte Costituzionale e sono arrivati alla sentenza.

Signor Presidente, dopo una sentenza della Corte Costituzionale che certifica l'intangibilità del diritto alla pensione integrativa, ancora loro non fanno un provvedimento di adeguamento.

A chi mi debbo rivolgere per fare notare questo danno erariale che stanno commettendo nei confronti dei lavoratori sia dell'IRSAP e, per analogia, dei lavoratori dell'EAS?

Io non so che accordo avete fatto, presidente Ardizzone, perché ho visto che ha approvato due articoli al volo, al volo! E non sarò io il primo a mettermi di traverso ed a fare il suo bastian contrario, perché non è corretta questa conduzione dei lavori; si dice che avete preso impegno affinché non si chieda il voto segreto, si dice che avete preso impegno per cercare di non chiedere il numero legale. E perché, non possiamo prendere l'impegno di votare questa legge così com'è, senza guardarla? Votiamola così com'è! Lasciamo stare i lavoratori in pensione dell'EAS senza la pensione integrativa, perché no? Perché no, presidente Ardizzone? Perché questo arbitrio nel levare un diritto ai lavoratori? Ma perché?

Allora, Presidente, le chiedo di accantonare l'articolo per la sua complessità e, poi, perché dentro c'è un debito fuori bilancio e qualora dovesse chiedere tutti i documenti che giustificano il perché si è arrivati a questo debito fuori bilancio, le diranno che non ci sono!

Quindi, per la complessità dell'argomento, le chiedo di accantonarlo.

PRESIDENTE. Assessore e Commissione, c'è una richiesta di accantonamento di questo articolo.

DI GIACINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, sono d'accordo ad accantonare questo articolo. Presidente, si ricorderà che nelle varie finanziarie che abbiamo approvato abbiamo fatto sempre un torto a questi pensionati dell'EAS perché, invece, di fare un'interpretazione autentica rispetto ad una norma iniziale che è stata fatta con atto amministrativo da parte del Governo regionale, stiamo prendendo la scorciatoia, la cosa più semplice, quella di non riconoscere queste pensioni a questi pensionati, questa pensione integrativa a questi pensionati facendogli un torto grandissimo perché ci sono pensionati che, oggi, prendono circa mille, milleduecento euro al mese!

Qualcuno, in quest'Aula, qualche tempo fa, aveva fatto passare l'idea che, per lo più, questi pensionati prendessero chi cinquemila, chi diecimila, chi ottomila euro al mese.

Io le dico, Presidente, che non è così! Su una massa di tantissimi pensionati, che sono quelli dell'EAS, per lo più questi hanno pensioni di mille, milleduecento euro al mese.

Ora, tutti questi, così come hanno fatto quelli dell'ex ASI (oggi IRSAP), stanno facendo ricorso alla Corte Costituzionale.

Allora che cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare di aggiungere altro danno al danno e non consentire a questi pensionati di poter condurre una vita tranquilla da pensionati, così come facevano prima che questa legislatura iniziasse?

Allora, sono dell'opinione, così come l'onorevole Greco, di accantonare l'articolo, Presidente. Io ho presentato un emendamento che volevo vedere col Governo, ma sono d'accordo all'accantonamento.

PRESIDENTE. L'articolo 5 è accantonato. Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

«Articolo 6

Disposizioni in materia di società partecipate

1. La Regione siciliana e gli enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti di attuazione. Le funzioni e i compiti ivi attribuiti ai titolari degli organi politici e amministrativi si intendono riferite alle corrispondenti figure istituzionali in ambito regionale. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

2. All'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole “partecipazione della Regione” sono aggiunte le seguenti: “, anche indiretta, nonché nelle società che svolgono attività in house providing, individuate con decreto del Presidente della Regione in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa,”;

b) al comma 5 le parole “ridotti del trenta per cento” sono sostituite dalle parole “applicati tenuto conto della diversa complessità organizzativa”.

3. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

4. All'articolo 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni le parole “di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni” sono sostituite dalle parole “partecipate dalla Regione».

Comunico che è stato presentato l'emendamento 6.1, a firma degli onorevoli Greco Giovanni ed altri.

GRECO GIOVANNI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispetto a queste società partecipate abbiamo preso sempre degli impegni per cercare di mettere un po' d'ordine e cercare di farle ripartire con l'intendimento di dare dei risultati e dei servizi alla gente.

L'Assessore Baccei - che mi guarda - aveva preso impegno solenne che non si sarebbero dati più contributi a tutte quelle società partecipate che non facevano in tempo a presentare il rendiconto e tutti i documenti amministrativi; se mi sbaglio mi corregga.

Parliamo della S.A.S.

Parlo della S.A.S. perché le ho chiesto qualcosa in merito, Assessore.

La S.A.S. è quella società partecipata, la più grossa, perché oggi ci stiamo mettendo parte dei bacini delle società che chiudiamo e, quindi, per salvare il personale, lo mettiamo in un bacino e lo dividiamo. Dove lo mettiamo? Alla S.A.S.!

Perché mi riferisco alla S.A.S.? Alla S.A.S. c'è un'atmosfera un po' particolare, Presidente. Sa chi è il consulente legale della SAS? E' uno che mi pare si chiami Alongi. Sa chi è l'avvocato Alongi? Non lo sa! Vedo dal suo viso, infatti, che sconosce chi è il consulente legale della S.A.S. Il consulente legale della S.A.S. è il presidente dell'ARAN che lei, con un atto - ha fatto la sua parte - ha stralciato perché la Commissione 'Bilancio' aveva deliberato di chiudere ARAN.

Il presidente dell'ARAN, che ricordo è l'ente che si occupa dei contratti di tutti i regionali e delle società partecipate, si trova a fare il consulente della S.A.S., la società più grossa. Sa perché è famosa la S.A.S., Presidente? Perché dà incarichi.

Se chiedo all'assessore Baccei quanto ci è costata in consulenze legali ed in incarichi ai legali la S.A.S, lui non mi sa rispondere. Mi dovrebbe dare subito la risposta, ma non lo sa, non lo sa!

Non sono in grado di andare a guardare e di seguire le società partecipate perché non c'è qualcuno che se ne occupa.

Noi andiamo ad approvare un riordino delle società partecipate senza conoscere nulla, senza conoscere quanto debito si è levato come consulente legale l'avvocato Alongi che è il marito della Monterosso.

Secondo voi c'è tanta etica in questo?

Noi che, oggi, abbiamo bisogno di presentarci prossimamente alle elezioni regionali, come andiamo a giustificare questo connubio del Presidente dell'ARAN e di consulente legale che si occupa del contratto della S.A.S.?

E, poi, non si trovano due ore! Spero che l'assessore Baccei non si rimangi quello che ha detto ossia che nella S.A.S. ci sono gli ex lavoratori della cooperativa, di cui non ricordo il nome...

SAVONA. Ex Spatafora.

GRECO GIOVANNI. ...un gruppo di lavoratori, ex Spatafora, che per due ore non hanno il *full time*. Per due ore!

Sa a quanto ammonta la spesa di due ore?

Per due ore, Presidente, non occorrono neanche 800 mila euro.

Non le dico la cifra che hanno speso per spese legali perché me ne vergogno, mi creda, me ne vergogno!

Con due ore faccio in modo di farli diventare lavoratori *full time* e, invece, me ne frego!

Sto attento alle spese ed agli incarichi legali.

Presidente, anche questo - senza alcun preconcetto - non è un argomento che secondo me, in questo minuto, possiamo approvare.

Chiedo l'accantonamento di questo articolo, Presidente, e non voglio fare ostruzionismo. Non ho fatto mai ostruzionismo, mai!

La mia proposta, quindi, è di accantonare, per i motivi appena spiegati.

CRACOLICI, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI, *assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*. Signor Presidente, siccome al di là dell'accantonamento vedo che il primo comma fa riferimento agli enti, mentre il titolo parla di società, e il decreto Madia riguarda le società, se lo applichiamo agli enti entriamo in un corto circuito amministrativo. Oltretutto, abbiamo ridotto fino ad ieri gli enti modificando gli statuti. Quindi, capiamo a chi si applica questa disposizione. Se alle società, chiamiamo le società, non agli enti perché sono un'altra cosa.

GRECO GIOVANNI. E' un altro motivo per accantonarlo.

PRESIDENTE. L'articolo 6 è accantonato. L'articolo 7 risulta stralciato dalla Presidenza.

Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

«Articolo 8

Riforma del sistema dei controlli degli Enti regionali.

Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti

1. Ferme restando le prerogative della Corte dei Conti, stabilite con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, e il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante norme di attuazione dello Statuto regionale, in Sicilia si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3, in quanto compatibili con l'organizzazione e la vigente legislazione regionale, del Capo I del Titolo II e degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione si adegua alle disposizioni dei Titoli IV e V del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli enti regionali beneficiari delle misure finanziarie di cui all'Allegato 1- parte A nonché i Consorzi di bonifica utilizzano una quota non inferiore all'uno per cento delle risorse ivi previste, per azioni di rafforzamento amministrativo e dei controlli interni nonché per le spese relative ai canoni a carico degli enti regionali che aderiscono al progetto per la migrazione in data center regionale/cloud delle applicazioni esistenti, coordinate dall'Assessorato regionale dell'economia, anche per consentire l'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, l'adeguata redazione del bilancio consolidato regionale, nonché la definizione di modelli di controllo interno.

4. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo decadono e l'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina immediatamente uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto.

5. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "che usufruiscano" sono sostituite dalle seguenti: "o che usufruiscono". Per gli effetti generati dal presente comma sono abrogati l'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

6. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "rappresentative di interessi economici e sociali" sono aggiunte le parole " , fermo restando che il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione».

Si passa all'emendamento soppressivo 8.5, a firma degli onorevoli Greco Giovanni ed altri.

GRECO GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 8.18, a firma degli onorevoli Rinaldi ed altri.

RINALDI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 8R, a firma della II Commissione, che così recita:

- «L'articolo 8 è così sostituito:

Articolo 8

*Riforma del sistema dei controlli degli Enti regionali.
Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti*

1. Ferme restando le prerogative della Corte dei Conti, stabilite con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni ,e il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante norme di attuazione dello Statuto regionale, in Sicilia si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3, in quanto compatibili con l'organizzazione e la vigente legislazione regionale, del Capo I del Titolo II e degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione si adegua alle disposizioni dei Titoli IV e V del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 31 maggio dell' anno successivo decadono e l'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina immediatamente uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell' organo di amministrazione decaduto.

4. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "che usufruiscano" sono sostituite dalle seguenti: "o che usufruiscono".

Per gli effetti generati dal presente comma sono abrogati l'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

5. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "rappresentative di interessi economici e sociali" sono aggiunte le parole ", fermo restando che il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte le nonne in contrasto con la presente disposizione."

6. L'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 non si applica al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di cui al Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14.

Il parere del Governo?

BACCEI, *assessore per l'economia*. Favorevole.

CORDARO. Se il Presidente della Commissione ci potesse spiegare l'emendamento...

PRESIDENTE. Onorevole Vinciullo, c'è la richiesta di una breve spiegazione. Presidente Vinciullo se lei o qualcuno della Commissione volesse illustrarlo.

CORDARO. Signor Presidente, può sospendere brevemente la seduta?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 17.35, è ripresa alle ore 17.36)

La seduta è ripresa.

BACCEI, *assessore per l'economia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCEI, *assessore per l'economia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, la riscrittura elimina il comma 3 perché è già stato approvato nella finanziaria ed inserisce l'ultimo comma che, sostanzialmente, è quello che prevede che il CIV, il Comitato di indirizzo e vigilanza del Fondo pensioni, possa rimanere nella composizione attuale per mantenere la presenza delle associazioni dei sindacati e della Regione perché attualmente dovrebbe sottostare alla riduzione dei membri. Dovrebbe passare da 8 a 3 membri, essendo gratuita.

CORDARO. Solo questo? Ne risponde personalmente se ci ha nascosto qualcosa.

BACCEI, *assessore per l'economia*. Va bene.

Onorevole Lentini, manteniamo la presenza dei sindacati all'interno del Comitato di indirizzo e vigilanza. Era stato portato a 3, ma non ha senso per la *spending review* perché era gratuito; invece è molto importante la presenza dei sindacati in quanto devono valutare ed approvare norme che riguardano i pensionati. Per cui la presenza dei sindacati è indispensabile.

Con questa norma lo manteniamo ad 8 membri di cui 4 dei sindacati e 4 della Regione, quindi, il soggetto proprietario della Regione nomina 4 membri nel CIV e 4 le parti sindacali. Il CIV è quello che deve operare e deve validare il bilancio, approvare il bilancio ed una serie di operazioni quale, ad esempio, l'operazione immobiliare. Quindi, se il CIV è d'accordo si va avanti, diversamente no e, chiaramente, ci deve essere una rappresentanza sindacale.

GRECO GIOVANNI. Assessore Baccei, chi presiede questo Comitato?

BACCEI, *assessore per l'economia*. Vanno nominati.

GRECO GIOVANNI. Non sono stati ancora nominati?

BACCEI, *assessore per l'economia*. Ad oggi c'è questo problema che vorremmo nominare 8 membri, per cui è in sospeso in attesa di questa norma. Stante le cose attuali dovrebbero essere 3 membri. Il Ragioniere Sammartano è in pensione e non nomina nessuno, non li avrebbe nominati comunque neanche prima perché la nomina è del socio. Il dottore Sammartano è il Presidente del Fondo Pensioni, non c'entra con il CIV che è un altro organo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8R. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 9. Sull'articolo la I Commissione ha espresso parere favorevole. Ne do lettura:

«Articolo 9
*Disposizioni relative alla Centrale unica di committenza
per l'acquisizione di beni e servizi*

1. Per le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 il personale del comparto non dirigenziale in servizio, alla data del 31 dicembre 2016, presso gli uffici o le strutture individuate dal comma 5 del medesimo articolo è assegnato alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è onerato degli adempimenti relativi all'adozione degli atti conseguenti».

Comunico che sono stati presentati degli emendamenti soppressivi. Vengono mantenuti o ritirati? Onorevoli colleghi, comunque si vota il mantenimento dell'articolo perché abbiamo solo emendamenti soppressivi. Il parere della Commissione?

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Favorevole.

D'ASERO. L'assessore può spiegare in sintesi l'articolo?

BACCEI, *assessore per l'economia*. Questo articolo prevede che il personale, che già oggi svolge funzione di acquisto di beni e servizi, venga trasferito alla centrale unica di committenza, anche perché la centrale unica di committenza è quella che dovrebbe fare l'acquisto di beni e servizi, quindi, non si capisce cosa facciano queste persone se non sono nell'organismo che fa gli acquisti. Quindi, di fatto, portiamo le persone all'interno di quell'organismo che è dedicato all'acquisizione di beni e servizi.

D'ASERO. Basta un provvedimento amministrativo?

BACCEI, *assessore per l'economia*. No.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

«Articolo 10

Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi, i dipendenti titolari di garanzie occupazionali stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 o all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro, mantengono presso i Consorzi di bonifica medesima precedente posizione lavorativa di rapporto a tempo determinato, secondo la disciplina delle giornate lavorative, prevista per la fascia di appartenenza previa risoluzione del contenzioso in essere. Dalle disposizioni di cui al presente comma non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione».

PANEPINTO. Chiedo che l'articolo 10 venga accantonato.

PRESIDENTE. L'articolo 10 è accantonato.

Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17.41, è ripresa alle ore 17.44)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

«Articolo 11

Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni immobili delle Aree di sviluppo industriale

1. All'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. In nessun caso le concessioni edilizie, le variazioni in corso d'opera, le autorizzazioni per il completamento delle opere ed ogni altro titolo edilizio comunque denominato, rilasciato dal Comune, possono essere subordinate ad ulteriori preventivi pareri, nulla osta o altri provvedimenti autorizzativi adottati dall'IRSAP.”.

2. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

“9 bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della produttività delle stesse per l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabilità degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo, previa ricognizione da parte dei soggetti liquidatori delle ASI che verifichino l'effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o da assegnare, ad eccezione di quelli strumentali espressamente declinati al comma 2, lettera f), secondo periodo, devono essere venduti secondo modalità e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a

procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento.

9 ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del canone già versato, anche se non previsto nel contratto di locazione.».

Onorevoli colleghi, su richiesta del Governo, è accantonato anche l'articolo 11.

LACCOTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACCOTO. Signor Presidente, questa è una norma, una delle poche norme che è passata nella Commissione di merito e che porta molte semplificazioni. Richiesta da tutti i componenti, non implica spese e, quindi, agevola e non blocca le procedure riguardanti la vendita di immobili o meno. Non capisco perché si stia accantonando.

BACCEI, *assessore per l'economia*. Perché mancava l'Assessore competente.

LACCOTO. Allora, accantoniamo tutte le norme per quel che mi riguarda!

PRESIDENTE. Scusate, non sto entrando nel merito, ma da un punto di vista di metodo procedurale.

BACCEI, *assessore per l'economia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCEI, *assessore per l'economia*. Signor Presidente, avevo chiesto l'accantonamento semplicemente perché mancava l'Assessore competente al ramo. Se però i parlamentari sono d'accordo ad andare avanti, non ho alcun problema sull'andare avanti.

Ritiro, pertanto, la richiesta e procediamo pure.

PRESIDENTE. Si riprende l'esame dell'articolo 11, in precedenza accantonato.

Onorevole Laccoto, il parere è stato espresso da tutte le Commissioni. Io debbo dire che abbiamo rimandato indietro come Ufficio di Presidenza e le Commissioni hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

Si passa all'emendamento soppressivo 11.1, a firma degli onorevoli Greco Giovanni ed altri. Lo ritira?

GRECO GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirarlo, come pure gli emendamenti a mia firma 11.2 e 11.3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 11.6, a firma dell'onorevole Di Mauro. Per assenza dall'Aula del firmatario lo dichiaro decaduto.

Si passa all'emendamento 11.5, a firma dell'onorevole Fazio. Per assenza dall'Aula del firmatario, lo dichiaro decaduto.

Si passa all'emendamento 11.8, a firma degli onorevoli Foti ed altri.

L'emendamento è ritirato, così come gli emendamenti 11.7, a firma degli onorevoli Foti ed altri e 11.4, a firma degli onorevoli Cancellieri ed altri.

Pongo in votazione l'articolo 11. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

«Articolo 12

*Contributi per lo sviluppo e l'occupazione nei settori strategici
della microelettronica e delle biotecnologie*

1. Al fine di sostenere la competitività e la capacità d'innovazione del sistema produttivo regionale, nonché di sostenere l'occupazione e lo sviluppo, la Regione, in armonia con gli obiettivi della strategia regionale per l'innovazione intelligente adottata con deliberazione della Giunta regionale del 18 febbraio 2015, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, riconosce contributi alle imprese operanti nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie che procedano alla localizzazione o rilocalizzazione sul territorio regionale di unità produttive e/o di ricerca e sviluppo nei settori indicati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono erogati alle imprese regolarmente costituite in qualsiasi forma giuridica, che abbiano sede e/o almeno un'unità locale e/o procedano al nuovo insediamento o al trasferimento delle stesse presso qualsiasi comune della Regione:

a) contributi per le attività di ricerca e sviluppo;

b) contributi per l'assunzione di personale qualificato da impiegare presso l'attività produttiva nei settori strategici individuati.

3. I contributi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnati ai sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 25 del Regolamento UE n. 614/2013 a mezzo di procedure di evidenza pubblica e con decorrenza triennale.

4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono erogati in ragione dell'ampliamento della base occupazionale per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno di lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, punto 4), lettera a), e punto 99), lettera a), del Regolamento UE n. 614/2013, in possesso di laurea magistrale o specialistica o titolo equipollente rilasciato presso altri Stati membri dell'Unione europea, che venga destinato alle unità produttive e/o di ricerca e sviluppo attivate e/o di nuova attivazione presso qualsiasi comune della Regione.

5. Il contributo di cui al comma 4 è riconosciuto nella misura fissa di 800 euro mensili per ciascuna unità di lavoro assunta a tempo pieno a copertura parziale dei costi salariali sostenuti dall'impresa. Nel caso di rapporti a tempo parziale il contributo è ridotto in misura proporzionale al minore orario contrattuale previsto rispetto all'orario a tempo pieno indicato dal contratto collettivo applicato.

6. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono assegnati ai sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 32 del Regolamento UE n. 614/2013 a mezzo di procedure di evidenza pubblica.

7. In caso di rescissione dei rapporti di lavoro o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, le imprese beneficiarie decadono dai benefici di cui al presente articolo con l'obbligo di procedere all'integrale restituzione delle somme ricevute.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

9. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019.

10. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019».

Comunico che il Governo ha presentato l'emendamento di copertura 12.14.

FALCONE. Chiedo che l'articolo 12 venga accantonato.

PRESIDENTE. C'è una richiesta di accantonamento dell'articolo 12. Non sorgendo osservazioni resta così stabilito.

Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

«Articolo 13

Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali nelle aree SNAI

1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie digitali nelle cinque aree interne della Sicilia appartenenti al sistema SNAI, l'Assessorato regionale per l'Economia, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali finanzia interventi finalizzati all'attivazione di progetti di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017».

Si passa all'emendamento 13.1, a firma degli onorevoli Greco Giovanni ed altri. L'emendamento è ritirato, così come gli emendamenti 13.5, a firma degli onorevoli Cancellieri ed altri e 13.4, a firma degli onorevoli Rinaldi ed altri.

Si passa all'emendamento 13.6, a firma del Governo, che così recita:

- «L'articolo è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie digitali negli istituti scolastici, con priorità nelle cinque aree interne della Sicilia appartenenti al sistema SNAI, l'Assessorato regionale per l'Economia, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali finanzia interventi finalizzati all'attivazione di progetti di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019.”Abbiamo una riscrittura da parte del Governo che dà la copertura».

CORDARO. Presidente, il Governo può spiegare quali sono le norme sostituite?

BACCEI, *assessore per l'economia*. Onorevole Cordaro, la modifica è dovuta ad un refuso, poiché era stata prevista la spesa soltanto per il 2017, anziché per il triennio 2017/2019.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.6.

GRECO GIOVANNI. Chiedo la verifica del numero legale.

(Si associano alla richiesta gli onorevoli Alloro, Anselmo, Apprendi, Dipasquale, Lupo, Panepinto)

Richiesta di verifica del numero legale

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, invito gli onorevoli deputati a registrare la loro presenza con la scheda di votazione. Chiarisco le modalità di registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.

Dichiaro aperta la verifica.

(Si procede alla votazione)

Sono presenti: Alloro, Alongi, Anselmo, Apprendi, Arancio, Ardizzone, Barbagallo A., Cani, Cascio S., Cimino, Cirone, Clemente, Cordaro, Cracolici, D'Asero, Di Giacinto, Digiacomo, Di Maggio, Dipasquale, Fontana, Formica, Laccoto, Lantieri, Lo Sciuto, Lupo, Marziano, Milazzo A., Oddo, Panarello, Panepinto, Papale, Pellegrino, Savona, Sorbello, Turano, Vinciullo.

Sono assenti: Assenza, Barbagallo Anthony, Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Coltraro, Crocetta, Currenti, D'Agostino, Di Mauro, Dina, Falcone, Federico, Ferreri, Figuccia, Fiorenza, Forzese, Foti, Gennuso, Germanà, Giuffrida, Grasso, Greco G., Greco M., Gucciardi, La Rocca, La Rocca Ruvolo, Lentini, Lo Giudice, Lombardo, Maggio, Malafarina, Mangiacavallo, Micciché, Milazzo G., Musumeci, Nicotra, Palmeri, Picciolo, Ragusa, Raia, Rinaldi, Ruggirello, Sammartino, Siragusa, Sudano, Tamajo, Tancredi, Trizzino, Venturino, Vullo, Zafarana, Zito.

Sono in congedo: Ciaccio, Ciancio, Maggio, Malafarina, Raia, Sammartino, Siragusa, Sudano, Vullo.

Dichiaro chiusa la verifica.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

Presenti 36

L'Assemblea non è in numero legale.

Pertanto, la seduta è rinviata di un'ora e riprenderà alle ore 19.00.

(La seduta, sospesa alle ore 17.53, è ripresa alle ore 18.59)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Si riprende l'esame dell'articolo 13.

Sull'articolo 13 era stata chiesta la verifica del numero legale. L'emendamento 13.6 è sostitutivo dell'intero articolo. Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 13.7, sostitutivo del comma 2. Sostanzialmente, è la copertura finanziaria, che così recita:

- «Il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Missione 20 Programma 3 capitolo 215704 - accantonamento 1001”».

Il parere della Commissione?

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Favorevole.

GRECO GIOVANNI. Signor Presidente, ce lo fa illustrare, per favore?

PRESIDENTE. Si intende illustrato già di per sé, onorevole Greco.

GRECO GIOVANNI. Ma, almeno, ci dia il tempo di leggerlo!

PRESIDENTE. Lo ha letto lei, è quello sul quale aveva chiesto il numero legale. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 13.6, così come emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

«Articolo 14
Informazione e comunicazione istituzionale

1. La Regione, gli enti regionali e gli enti territoriali regionali, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio, attuano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni anche mediante adeguamento delle dotazioni organiche.

2. La Regione, per il reclutamento di qualificati operatori dell'informazione professionale e della comunicazione istituzionale, provvede mediante il ricorso a figure professionali iscritte all'ordine dei giornalisti, sulla base dell'esame del curriculum vitae, da assumere con contratto a tempo determinato secondo le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 350 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 650 migliaia di

euro».

L'articolo 14 è accantonato.

CORDARO. Perché?

PRESIDENTE. Perché c'è una richiesta di accantonamento.

GRECO GIOVANNI. No, e che facciamo? Lo accantoniamo e dopo?

PRESIDENTE. Se c'è una richiesta di un Capogruppo, onorevole Greco. Guardi che, in quest'oretta, hanno lavorato i deputati. Riprendiamo l'esame dell'articolo 10, in precedenza accantonato.

PANEPINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANEPINTO. Signor Presidente, come lei mi suggerisce velocemente, vorrei che, in assenza del presidente Vinciullo, i due Vicepresidenti confermassero quanto dico: in ordine a questo articolo, dalla II Commissione era uscito un emendamento che, poi, è andato in III Commissione, dove è stato modificato ed il testo uscito dalla II Commissione, in realtà, non si trova nella riscrittura della III Commissione.

Ora, ritengo che occorra valutare di mettere insieme il testo del Governo, quello che aveva approvato la II Commissione e quello che, poi, è stato modificato dalla III Commissione.

Quindi, ho ripreso il testo approvato dalla II Commissione che era peraltro con copertura finanziaria di ulteriore milione di euro per consentire, così come era stato fatto nel 2016, un tetto massimo di 78 giornate per esigenza, anche, di bonifica e di interventi sul territorio.

PRESIDENTE. Dal punto di vista procedurale, non ho capito. Ce n'è uno di riscrittura complessivo? Perché, formalmente, ne abbiamo uno sostitutivo della III Commissione.

DIPASQUALE, *vicepresidente della Commissione*. Lo presenta la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Falcone, questo va riscritto. Tutto per intero. Riscrivetelo, lo approviamo prima della chiusura. Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

«Articolo15

Implementazione dei canali di comunicazione multimediale

1. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico, attraverso il portale internet della Regione siciliana e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale, presso l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informativa della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, è costituita apposita struttura intermedia con le funzioni di assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione.

2. Per lo svolgimento dei servizi redazionali e di comunicazione multimediale di cui al comma 1, da affidarsi anche mediante contratti di servizio ad organismo di diritto pubblico o persona giuridica

controllata dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 300 migliaia di euro».

Comunico che sono stati presentati tutti emendamenti soppressivi tranne il 15.12, a firma degli onorevoli Foti ed altri. I soppressivi sono mantenuti o ritirati, onorevole Greco?

GRECO GIOVANNI. A che articolo siamo, Presidente?

PRESIDENTE. All'articolo 15.

GRECO GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti soppressivi a mia firma 15.1, 15.2 e 15.3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Gli emendamenti soppressivi 15.5, 15.4, 15.7, 15.10, 15.8, 15.9, 15.6, sono tutti ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 15.12, a firma degli onorevoli Foti ed altri, che così recita:

- «E' aggiunto il seguente comma:

3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno la struttura intermedia di cui ai precedenti commi redige una relazione, illustrata alla I Commissione Legislativa Permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana e pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nella quale descrive analiticamente i costi sostenuti, i risultati raggiunti in rapporto ai risultati attesi, le strategie di comunicazione adottate e le criticità riscontrate».

Il parere del Governo?

BACCEI, *assessore per l'economia*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 15.13, a firma del Governo, sulla copertura finanziaria, che così recita:

- «All'articolo 15, comma2 è aggiunto il seguente periodo:

“Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Missione 20 Programma 3 capitolo 215704 - accantonamento 1001”».

Il parere della Commissione?

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 15, così come emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli articoli 16 e 17 risultano stralciati dalla Presidenza.

Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

«Articolo 18

Continuità servizi di Trasporto Pubblico Locale passeggeri su strada

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure previste dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 4 ter del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità determina con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone e le associazioni dei consumatori, e previa intesa con gli Enti locali e delibera della Giunta regionale, il livello dei servizi minimi di propria competenza in termini quantitativi e qualitativi, in conformità ai criteri previsti all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni ed in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al Regolamento (CE) 1191/69 e successive modificazioni, con particolare attenzione alle persone con ridotta capacità motoria.

2. I servizi minimi di cui al comma 1 possono essere articolati in più lotti ai fini di economicità ed efficienza di gestione, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale o modalità differenziate di trasporto o integrazione di servizi, in coerenza agli atti di indirizzo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed alle indicazioni programmatiche contenute nel vigente Piano regionale dei Trasporti, adottato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

3. L'Amministrazione regionale, in considerazione del mantenimento della partecipazione societaria regionale nell'Azienda Siciliana Trasporti s.p.a. in virtù di quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, può procedere all'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico extraurbano su strada alla predetta società, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 5, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, e con le modalità previste nel citato Regolamento.

4. I contributi regionali concessi ai Comuni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni per l'espletamento dei servizi urbani di trasporto sono corrisposti fino alla naturale scadenza dei contratti di affidamento stipulati in attuazione alla citata normativa. Ai fini del rinnovo dei contratti di servizio esistenti, da attuarsi in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento (CE) 1370/2007, il livello dei servizi minimi a carattere locale da garantirsi da parte degli enti locali territoriali sarà determinato, ai sensi dell'articolo 4 ter del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa intesa con gli enti locali interessati, sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria del settore del trasporto di persone.

5. Per l'espletamento delle attività propedeutiche all'attuazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e dei connessi adempimenti previsti dalle direttive dell'Autorità di regolazione dei trasporti, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi di supporti specialistici da attivare secondo le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 50 migliaia di euro.

6. Nelle more della riforma organica del settore del trasporto pubblico locale regionale e dell'affidamento dei servizi ai sensi del Regolamento (CE) 1370/2007, a parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può autorizzare, nell'ambito dei contratti di affidamento provvisorio di cui al predetto articolo, l'esercizio di nuovi servizi regionali di trasporto di linea aggiuntivi, a totale carico finanziario e rischio imprenditoriale dei contraenti proponenti. In caso di pluralità di richieste di autorizzazioni per il medesimo servizio aggiuntivo da parte di operatori diversi sarà attribuita preferenza al titolare del contratto di servizio che esercita nell'ambito geografico in cui ricade il servizio aggiuntivo maggiori servizi pubblici convenzionati, quantificati in base al chilometraggio annuo contrattualizzato.

7. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per i servizi di trasporto pubblico locale da affidare ai sensi del comma 3 del presente articolo, nonché per quelli già affidati all'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 e per il successivo biennio 2018-2019 ad adeguare il costo dei servizi di trasporto pubblico ai valori di mercato, al fine di consentire alla società di continuare ad operare quelle tratte non sufficientemente remunerative, ma necessarie a garantire la mobilità dei cittadini nell'ambito del territorio regionale, nel rispetto delle norme di settore nazionali e comunitarie vigenti (Missione 10, Programma I).

8. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo si provvede entro il limite massimo di 22.040 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 mediante stanziamento in apposito capitolo che è nell'ambito della Missione 10, Programma 1.

9. Sono abrogati l'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, il comma 13 dell'articolo 10 e i commi 6 e 8 dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, come modificata dall'articolo 71, comma 3 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e l'articolo 76 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

10. Le somme già erogate ai sensi delle norme di cui al comma 9 del presente articolo, costituiscono anticipo sui corrispettivi riconosciuti in applicazione del precedente comma 7».

Comunico che è stato presentato a firma della IV Commissione l'emendamento sostitutivo 18R, e a firma del Governo l'emendamento di identico contenuto 18.17.

Prima di votare l'emendamento del Governo occorre che venga illustrato?

GRECO GIOVANNI. Certo che va illustrato!

GRASSO. O lo accantoniamo o qualcuno lo spieghi!

BOSCO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Sono stati semplicemente eliminati gli ultimi tre commi e, quindi, rimangono i primi cinque commi.

Con la legge finanziaria 2017 i vecchi contratti del trasporto pubblico locale sono stati prorogati fino al 2019, ultima data possibile in assenza di gara secondo il Regolamento 1370.

Si devono fare le gare e questo autorizza, al comma 1, i servizi minimi.

GRASSO. Ma noi avevamo prorogato i contratti fino al 2019 e lo avevamo fatto perché serviva questa modifica!

BOSCO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Sono prorogati, però si deve preparare fin da adesso, per potere...

GRASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO. Presidente, ricordo che questa è stata una materia ampiamente trattata e si era decisa, considerato che eravamo poco convinti, una proroga. Non preparare pertanto la gara così perché va fatta un'istruttoria. Quindi, se già è prorogata fino al 2019, qual è l'esigenza, oggi, di modificare quella norma?

BOSCO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Per arrivare già preparati e potere fare successivamente le gare.

GRASSO. Chiedo di accantonare l'articolo 18.

PRESIDENTE. L'articolo 18 è accantonato.

Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

«Articolo 19

Trasporto ferroviario regionale

1. Per le finalità dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 e dell'articolo 48, comma 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 la spesa complessiva di 83.380 migliaia di euro, in ragione di:

- 1.870 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020;
- 8.580 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021;
- 10.560 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022;
- 12.540 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023;
- 14.520 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2024;
- 16.610 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2025;
- 18.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026.”.

Comunico che sono stati presentati soltanto emendamenti soppressivi. Votiamo, pertanto, il mantenimento dell'articolo.

GRECO GIOVANNI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Va verificata la richiesta di numero legale. Scusate però stiamo parlando del trasporto ferroviario regionale. Onorevole Greco, cortesemente, stiamo andando avanti. C'è un impegno.

GRECO GIOVANNI. Allora, accantoniamolo, Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 19 è accantonato.

Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

«Articolo 20
Borse di studio per area non medica

1. L'Assessore Regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad erogare alle tre università siciliane per la istituzione di nuove borse di studio per l'area "non medica": biologi, farmacisti e fisico-chimici, un contributo annuo pari a 200 migliaia di euro complessivi».

Comunico che è stato presentato l'emendamento soppressivo 20.1, a firma degli onorevoli Greco Giovanni ed altri.

GRECO GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 20.4, a firma degli onorevoli Ciancio ed altri.

CIANCIO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 20.2, a firma degli onorevoli Alongi ed altri.

ALONGI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 20.3, a firma degli onorevoli Ciancio ed altri.

CIANCIO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento di copertura 20.5, del Governo, che così recita:

- «All'articolo 20 è aggiunto il seguente periodo:

“Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Missione 20 Programma 3 capitolo 215704 - accantonamento 1001”.».

Il parere della Commissione?

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 20, così come emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

«Articolo 21

Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi

Per la copertura residua della partecipazione regionale al finanziamento dell'OCM "Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi" campagna 2015-2016, per il 2017 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro».

Comunico che è stato presentato l'emendamento 21.1, a firma degli onorevoli Greco Giovanni ed altri.

GRECO GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 21.2, a firma degli onorevoli Falcone ed altri.

FALCONE. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento sostitutivo 21R, a firma della III Commissione. Sul 21R non c'è copertura, la copertura è sul 21.

CRACOLICI, *assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI, *assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*. Signor Presidente, ho il dovere di porre all'attenzione dell'Aula, che questo articolo 21, così com'è uscito nel testo base della Commissione, crea più problemi di quanti ne risolve.

CORDARO. Ma con chi sta parlando, Assessore? Perché non si gira verso i deputati?

CRACOLICI, *assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*. Ha ragione. Dicevo, questa norma, che prevede un aumento della spesa per 150 migliaia di euro, crea più problemi di quanti ne risolve, perché alimenta un contenzioso.

GRECO GIOVANNI. Lo ritiro.

CRACOLICI, *assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*. Non lo posso ritirare, non è mio. L'articolo 21 non è proposto dal Governo. E' uscito dalla Commissione, però ho il dovere di dire che c'è un problema che riguarda l'annualità 2017 su cui c'era un impegno pluriennale dell'Amministrazione per la promozione verso i Paesi terzi e ci sono alcune aziende che hanno fatto la promozione ma non vi era la copertura finanziaria perché, successivamente, si è creato un problema con la Commissione Europea. Ma con questi 150 mila euro apriamo un contenzioso che non siamo in grado di risolvere.

L'emendamento che avevamo proposto in Commissione, che pensiamo di coprire con risorse proprie del settore perché provenienti dall'attività della dismissione dei diritti di reimpianto, capisco che oggi non abbia la copertura perché bisogna andare a verificare l'accertamento delle entrate, quindi, chiedo al Parlamento di cassare l'articolo 21 perché ci aprirà un contenzioso che non saremo in grado di gestire.

PRESIDENTE. Non abbiamo capito. Il Governo chiede la soppressione dell'articolo?

Allora, gli emendamenti si intendono tutti ritirati e, quindi, si vota contro l'articolo 21 perché richiesto dal Governo. Il Governo chiede di votare contro l'articolo 21.

Il parere della Commissione?

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Favorevole alla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Chi è favorevole all'articolo 21 si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:

«Articolo 22

Esenzione ticket per minori affidati dall'autorità giudiziaria

1. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola “alloggio” sono aggiunte le parole “e a famiglie ospitanti”.

b) dopo la parola “ticket” è aggiunto il seguente periodo: “Lo stesso esonero si applica ai minori in adozione per un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due».

Pongo in votazione il mantenimento del testo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

«Articolo 23

Biobanca del Mediterraneo

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22, è assegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia un contributo di 200 migliaia di euro finalizzato all'istituzione della "Biobanca del Mediterraneo". (Missione 13, Programma 1, Capitolo 413316)».

Pongo in votazione il mantenimento del testo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Scusate, sull'articolo 23 è stato presentato l'emendamento di copertura 23.2, che così recita:

- «All'articolo 23 è aggiunto il seguente periodo:

“Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Missione 20 Programma 3 capitolo 215704 - accantonamento 1001”.».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 14, in precedenza accantonato.

Gli emendamenti soppressivi sono ritirati.

Si passa all'emendamento 14.10, a firma degli onorevoli Musumeci, Turano, Formica, Cani - lo hanno firmato tutti questo -, Alongi, Falcone, Assenza, Giuffrida, Papale, Raia, Cordaro, Picciolo e Apprendi, che così recita:

- «L'articolo è sostituito dal seguente:

Articolo 14

"Ufficio stampa e documentazione della Regione"

1. L'Ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana presso la Presidenza della Regione siciliana è un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, come recepita con l'art. 127 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 2, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai successivi commi, ed espleta i compiti individuati nella citata legge.

2. L'Ufficio è composto da non più di 20 giornalisti iscritti all'Albo nazionale, professionisti da almeno 10 anni, scelti, nel rispetto delle vigenti normative per l'accesso nella pubblica amministrazione, tramite pubblico concorso. Il 50% dei posti, in conformità al testo unico di riforma del pubblico impiego, è riservato a favore di quei soggetti, in possesso dei richiesti requisiti, che abbiano prestato servizio all'Ufficio di cui al presente articolo per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I criteri per la selezione del personale, i profili professionali e relativi trattamenti economici sono predeterminati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo e previa contrattazione collettiva con la Federazione nazionale della Stampa Italiana firmataria del CCNL dei giornalisti.

4. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l' e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell' occupazione nel settore turistico, l'Ufficio di cui al presente articolo dovrà assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione, attraverso il portale internet della Regione siciliana e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 250 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 950 migliaia di euro.

6. Sono abrogati l'articolo 82 della legge regionale 23 marzo 1971 , n. 7, gli articoli 10 e 11 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, l'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il disposto di cui al presente articolo».

Lo mantiene, onorevole Formica? L'articolo 14.10 è sostitutivo del 14, firmato da tutti i parlamentari.

Il Governo mi chiede di accantonarlo per un fatto di copertura. Ci sarebbe una copertura parziale.

D'ASERO. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 14.10.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Dal momento che mi pare di capire che i proponenti stiano ritornando alle somme stanziare in Commissione 'Bilancio', perché stravolgere completamente il testo su cui tutti avevano convenuto in Commissione 'Bilancio'? Mi sembra che stiamo ponendo tutta una serie di paletti e di interventi che, secondo me, limitano anziché ampliare la possibilità di intervento da parte dei...

PRESIDENTE. Lei che cosa propone, di accantonarlo o di approfondirlo?

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Di accantonarlo.

PRESIDENTE. L'articolo 14 è accantonato. Sistemate la copertura!

Si riprende l'esame dell'articolo 10, in precedenza accantonato. C'era una riscrittura volante da parte dell'onorevole Panepinto, ma non la trovo. La riscrittura di tutto l'articolo 10. Onorevole Falcone l'ha visionato? Se mi date questo emendamento. Abbiamo l'emendamento A208R bis, che così recita:

- «L'articolo 10 è così sostituito:

«Articolo 10

Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi, i dipendenti titolari di garanzie occupazionali stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 o all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la

trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro, mantengono presso i Consorzi di bonifica medesima precedente posizione lavorativa di rapporto a tempo determinato, secondo la disciplina delle giornate lavorative, prevista per la fascia di appartenenza previa risoluzione del contenzioso in essere. Dalle disposizioni di cui al presente comma non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione.

2. In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di spesa destinato alle garanzie occupazionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad utilizzare, fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2 lettera a), della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. Ai fini della realizzazione dei progetti che prevedano l'utilizzo dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, l'impiego dei lavoratori è organizzato sulla base dei principi di efficacia, efficienza e continuità delle prestazioni lavorative.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147320). Al relativo onere si provvede mediante differimento all'anno 2020 del corrispondente importo annuo delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 1, comma 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Missione 1 Programma 4 capitolo 217308).

5. Al fine della definizione delle procedure di cui all'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, i Commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, accertano l'ammontare delle passività ed attività dei singoli consorzi ed elaborano un piano di riduzione dei costi di funzionamento, di recupero dei crediti esigibili e di vendita dei beni alienabili. All'esito, laddove la massa passiva risulta di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della contribuzione consortile, l'Assessore al ramo sottopone alla Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, un programma di intervento finanziario e normativo per il relativo ripianamento.

6. La disciplina del procedimento per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di cui all'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è stabilita con apposito Regolamento adottato dai Commissari straordinari di cui al primo comma, previa approvazione dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Per l'attuazione dell'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

7. Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a seguito di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeterminato, è riconosciuta ai Consorzi di bonifica la stessa quota di contributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagionali al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godimento allo stesso lavoratore. L'applicazione della presente disposizione non comporta nuovi oneri per il bilancio della Regione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il

trasferimento ai Consorzi di Bonifica, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, della quota di finanziamento pari a quella già riconosciuta per il singolo lavoratore nell'ambito, e previa corrispondente riduzione, della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 e s.m.i.. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione".».

Distribuiamolo.

Possiamo votarlo? Il Movimento Cinque Stelle mi sta chiedendo l'emendamento. Possiamo distribuirlo?

GRECO GIOVANNI. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento di riscrittura dell'articolo 10, A208R bis.

FONTANA. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento, di riscrittura dell'articolo 10, A208R bis.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'articolo 10 è approvato.

Si riprende l'esame dell'articolo 14, in precedenza accantonato.

Sull'articolo 14 gli Uffici mi dicono che è stato presentato il subemendamento 14.10.1 che dà la copertura finanziaria riportando al vecchio importo, che così recita:

- «La copertura finanziaria dell'articolo è quantificata in 350 migliaia di euro per il 2017 e a decorrere dal 2017 in 650 migliaia di euro».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 14.12, che è la copertura all'intero 14.10, che così recita:

- «All'articolo 14 è aggiunto il seguente periodo:

“Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Missione 20 Programma 3 capitolo 215704 - accantonamento 1001”.».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il 14.10, così come emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Abbiamo così approvato l'articolo 14.

Si riprende l'esame dell'articolo 12, in precedenza accantonato. Assessore Baccei, Commissione, sull'articolo 12 abbiamo la copertura?

BACCEI, *assessore per l'economia*. Sì.

PRESIDENTE. Abbiamo la copertura del Governo. Possiamo andare avanti?

Si intendono ritirati tutti gli emendamenti, anche quelli a firma dell'onorevole Anselmo.

Allora, all'articolo 12 è stato presentato dal Governo l'emendamento di copertura 12.14, che così recita:

- «All'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

“11. Ai maggiori oneri di cui ai commi 9 a 10 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Missione 20 Programma 3 capitolo 215704 - accantonamento 1001”».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 12. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 19, in precedenza accantonato.

GRASSO. Non c'è condivisione su questo articolo!

PRESIDENTE. L'articolo 19 è nuovamente accantonato.
Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19.31, è ripresa alle ore 19.32)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto di passare all'articolo 24.

GRECO GIOVANNI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Onorevole Greco, in questo momento non si sta svolgendo alcuna votazione.

CORDARO. L'onorevole Greco ritira la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

«Articolo 24

Norme in materia di acquisizione di beni confiscati alle criminalità organizzate

1. Al fine di non disperdere il patrimonio delle prestazioni sanitarie in Sicilia e per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del settore sanitario finalizzati anche

alla promozione economica e alla coesione sociale e territoriale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di non onerosità di acquisizione di beni confiscati alle criminalità organizzate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 159/2011, la Regione siciliana è autorizzata all'acquisizione onerosa dei beni immobili e dei diritti reali sui beni immobili di proprietà dello Stato, gravati da debiti, siti nel comune di Bagheria, alla data di entrata in vigore della presente legge sede delle strutture sanitarie, ospedaliere, di medicina nucleare e di diagnostica per immagini e radioterapia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ragioniere generale della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2017, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente ad euro 27.334.383,51.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 754.021,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed in euro 1.508.041,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, così come specificati nella tabella sottostante, si provvede a valere sulle entrate derivanti dalla locazione degli stessi immobili:

Anno	Interessi	Capitale
2017	euro 478.352,00	euro 275.669,00
2018	euro 942.147,00	euro 565.894,00
2019	euro 922.168,00	euro 585.873,00

Gli emendamenti 24.1, 24.5, 24.8 e 24.2 sono ritirati.

Si passa all'emendamento 24.6, del Governo, che così recita:

- «Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di non disperdere il patrimonio delle prestazioni sanitarie in Sicilia e per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del settore sanitario finalizzati anche alla promozione economica e alla coesione sociale e territoriale, la Regione siciliana è autorizzata all'acquisizione onerosa dei beni immobili e dei diritti reali sui beni immobili di proprietà dello Stato, gravati da debiti, siti nel comune di Bagheria, alla data di entrata in vigore della presente legge sede delle strutture sanitarie, ospedaliere, di medicina nucleare e di diagnostica per immagini e radioterapia.”».

Il parere della Commissione?

VINCIULLO, *presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'approvazione di questo emendamento ha precluso l'emendamento 24.9. Gli emendamenti 24.3 e 24.4 sono ritirati.

Si passa all'emendamento 24.7, a firma degli onorevoli Alongi ed altri, che così recita: “i proventi derivanti dall'autorizzazione beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati alla Regione

confluiscono in un Fondo unico”. Onorevole Alongi, la invito al ritiro perché trattasi di materia di competenza statale e non regionale.

ALONGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALONGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, perdonatemi, sapevo che saremmo arrivati a questo! Conosco bene la norma, ma è un emendamento che è anche provocatorio, perché, mi scusi, la provocazione a volte serve, ed è un invito che faccio al Presidente della Regione, al Governo regionale tutto, perché ritengo che su questo tema occorra aprire un tavolo di confronto col Governo nazionale, perché siccome attualmente al Senato ed alla Camera stanno votando una nuova legge sulla gestione dei beni confiscati e sui fondi, permettetemi, questo è il momento in cui bisogna intervenire perché quasi il 60 per cento delle confische, sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto immobiliare, sono somme detratte, destinate, all'economie della Sicilia; quindi, ritengo che sia opportuno che un fondo venga integrato in modo particolare per riutilizzarlo presso un fondo regionale affinché si dia un sostegno alle *start up* ed alle aziende che prendono in consegna beni confiscati e che possano essere utilizzate anche per avviare aziende che sono in grosse difficoltà.

Credo che questo sia un tema che vada affrontato e questa era semplicemente una provocazione positiva e non inutile in un momento delicato dove a livello nazionale si sta affrontando la nuova norma sui beni confiscati e anche, aggiungo, sul fatto grave che stanno chiudendo l'Agenzia dei beni confiscati a Palermo e credo che sia un fatto altrettanto gravissimo.

PRESIDENTE. Abbiamo capito il senso lodevole dell'emendamento. Comunque lo ritira?

ALONGI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 24, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, i successivi articoli dal 25 al 66 sono accantonati. Ci sono alcune norme che non avevano difficoltà, ad esempio, l'articolo 67.

Si passa all'articolo 67. Ne do lettura:

«Articolo 67

Borse di studio Medicina generale

1. I medici ammessi con riserva ed in sovrannumero e senza corresponsione di borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2014-2017 nella Regione Sicilia, che hanno partecipato a tutte le attività pratiche e teoriche del corso e che hanno superato positivamente le verifiche intermedie nel biennio 2014/2016, in considerazione anche della carenza di medici di medicina generale nella Regione siciliana, sono legittimati a portare a compimento, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari di borsa di studio, le attività di frequenza utili al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale».

Si passa all'emendamento 67.1, a firma degli onorevoli Greco Giovanni ed altri.

GRECO GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 67. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 66, in precedenza accantonato. Ne do lettura:

«Articolo 66
Farmacie piccoli centri

1. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012 , n.1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Assessorato regionale della Salute, a seguito delle variazioni demografiche in riduzione intervenute, e del conseguente mutato rapporto farmacia/numero abitanti, qualora nei piccoli comuni con meno di 12.500 abitanti le sedi farmaceutiche non sussidiate risultano essere eccedenti il quorum previsto dall'articolo 1 secondo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modifiche ed integrazioni autorizza, su richiesta degli aventi titolo, il trasferimento delle farmacie eccedenti in altro comune della Regione siciliana, nei quali all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche ed integrazioni, vi sono sedi disponibili sulla base di una graduatoria per titoli redatta sulla base di un apposito Decreto assessoriale che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura quadriennale del concorso ordinario, di cui all'articolo 48, comma 29, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previo pagamento di una tassa di concessione governativa pari a 20.000 euro».

Si passa all'emendamento 66.2, a firma degli onorevoli Greco Giovanni ed altri.

GRECO GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 66.6, a firma degli onorevoli Rinaldi ed altri.

RINALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, si tratta soltanto di dare una priorità nel decreto assessoriale, se mi ascolta, Assessore, stiamo discutendo dell'articolo 66 e c'è un emendamento presentato a mia firma. Signor Assessore, si tratta di tenere conto...

PRESIDENTE. Onorevole Rinaldi, accantoniamo l'articolo.

Onorevoli colleghi, arrivati a questo punto sono dell'avviso che potremmo pure fermarci.

La seduta è rinviata a mercoledì, 26 luglio 2017, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

I- Comunicazioni

II- Discussione del disegno di legge:

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I". (n. 1276 Stralcio I/A) (*Seguito*)

Relatore di maggioranza: on. Vinciullo

Relatore di minoranza: on. Cancelleri

III- Discussione, ai sensi dell'art. 68 bis del Regolamento interno, del disegno di legge:

“Norme in materia di Consorzio autostrade siciliane (CAS)”. (n. 1276/A Stralcio III) (*Seguito*)

IV- Discussione dei disegni di legge:

- 1) - “Istituzione dei nuovi parchi archeologici in Sicilia e modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.” (n. 1212/A)

Relatore: on. Greco Marcello

- 2) - “Legge di modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Variazione di denominazione dei comuni termali.” (n. 843/A)

Relatore: on. Mangiacavallo

- 3) - “Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante 'Riconoscimento e tutela della minoranza linguistica gallo-italica ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482.’” (n. 1229/A)

Relatore: on. Greco Marcello

- 4) - “Norme per il riconoscimento e la promozione delle attività artistiche di strada.” (n. 1221/A)

Relatore: on. Greco Marcello

- 5) - “Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e D.P. 24 marzo 2003, n. 8. Progetto di variazione territoriale finalizzato all'aggregazione al Comune di Grammichele di parte di territorio e di popolazione del Comune contermini di Mineo (c.da Saie).” (n. 1266/A)

Relatore: on. Siragusa

- 6) - “Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).” (n. 1120/A)

Relatore: on. Panarello

- 7) - “Valorizzazione del demanio trazzerale.” (n. 349/A)

Relatore: on. Laccoto

- 8) - “Codice etico per gli eletti a cariche pubbliche, per gli amministratori e per i dipendenti della Regione Siciliana.” (n. 854/A)

Relatore: on. La Rocca Ruvolo

La seduta è tolta alle ore 19.42

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio
